

Allegato D8

Identificazione e
Quantificazione del Rumore
e Confronto con Valore
Minimo Accettabile per la
Proposta Impiantistica per
la quale si Richiede
l'Autorizzazione

INDICE

<i>1</i>	<i>INTRODUZIONE</i>	<i>1</i>
<i>2</i>	<i>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</i>	<i>2</i>
<i>2.1</i>	<i>LEGISLAZIONE NAZIONALE</i>	<i>2</i>
<i>2.2</i>	<i>LEGISLAZIONE REGIONALE</i>	<i>4</i>
<i>3</i>	<i>CARATTERISTICHE DELL'AREA DI STUDIO</i>	<i>5</i>
<i>4</i>	<i>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO</i>	<i>6</i>
<i>5</i>	<i>CONCLUSIONI</i>	<i>8</i>

Il presente *Allegato* ha lo scopo di descrivere l'assetto pianificatorio e la valutazione del clima acustico nell'intorno del sito della *Centrale a Ciclo Combinato di Salerno (SA)*.

Quale guida di lettura al presente *Allegato* si rammenta che la *Centrale* è attualmente in fase di progettazione esecutiva e non sono pertanto disponibili risultati di misure atti a valutare la compatibilità o meno con il contesto territoriale. Si evidenzia, però, al contempo che le analisi condotte durante l'iter autorizzativo dell'impianto hanno dato esiti positivi in termini di compatibilità con il territorio dello stesso e che, ovviamente, saranno rispettati tutti i limiti di legge applicabili (anche derivanti dai Piani di Zonizzazione Acustica) e le prescrizioni derivanti dai Decreti autorizzativi.

Il documento è articolato nei seguenti punti:

- Riferimenti Legislativi Nazionali e Regionali in materia di inquinamento acustico;
- Analisi territoriale del *Sito* in cui vengono individuate le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili;
- Classificazione acustica del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione disponibili;
- Conclusioni.

2.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE

In Italia lo strumento legislativo di riferimento per le valutazioni del rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno è la *Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico"*.

Nel seguito sono riassunte le principali prescrizioni contenute nella *Legge 447/95*, nei suoi *Decreti Attuativi (DPCM 14 Novembre 1997, DM 16 Marzo 1998)* e negli altri principali atti normativi di settore:

- *DPCM 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- *D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*.

Il *DPCM 1 Marzo 1991* definiva, "in attesa dell'approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico", i limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale. Il *Decreto* stabiliva inoltre le modalità di esecuzione delle misure di livello sonoro sia per gli ambienti interni che esterni.

In base al *Decreto*, i limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del *Piano di Zonizzazione Acustica* redatto dai Comuni, che classificano il proprio territorio in zone diversamente "sensibili". A queste zone, caratterizzate in termini descrittivi nella *Tabella 1* del *Decreto*, di seguito riportata, sono associati dei livelli limite di rumore diurno e notturno.

Tabella 2.1a *Valori dei Limiti Massimi del Livello Sonoro Equivalente (Leq A) Relativi alle Classi di Destinazione d'Uso del Territorio di Riferimento, in Mancanza di Zonizzazione (Art. 6 DPCM 1 Marzo 1991)*

Zonizzazione	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (D.M. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Note: (*) Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968

Con l'entrata in vigore della *Legge 447/95* e dei relativi *Decreti applicativi* (in particolare *DPCM 14 Novembre 1997* e *DM 16 Marzo 1998*), il *DPCM 1 Marzo 1991* è da considerarsi superato. Tuttavia le sue disposizioni in merito alla definizione dei limiti di zona restano formalmente valide nei territori in cui le amministrazioni comunali non abbiano approvato un *Piano di Zonizzazione Acustica*.

La Legge 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e demanda a strumenti attuativi la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologia di fonte emittente (traffico automobilistico, aereo, ferroviario, marittimo e da impianti fissi) adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel *DPCM 1 Marzo 1991*.

La *Legge Quadro* introduce, accanto ai valori limite, *Valori di Attenzione* e di *Qualità* (art. 2). La *Legge* stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore, definiscano i criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano di più di 5 dB(A).

Il *DPCM 14 Novembre 1997* integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal *DPCM 1 Marzo 1991* e dalla successiva *Legge 447/95* ed introduce il concetto dei valori limite di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e di qualità, riportati nella seguente *Tabella*, riferendoli a classi di destinazione d'uso del territorio che corrispondono a quelle previste dal *DPCM 1 Marzo 1991*.

Tabella 2.1b Valori Limite di Emissione - Leq in dB(A) (Tab. B del DPCM 14 Novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento del territorio	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2.1c Valori Limite Assoluti di Immissione - Leq in dB(A) (Tab. C del DPCM 14 Novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento del territorio	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico", che riguarda il monitoraggio dell'inquinamento acustico e le relative tecniche di campionamento, riporta le modalità con cui devono essere effettuate le misure, specificando i parametri da rilevare e le metodologie differenti a seconda della sorgente sonora oggetto dell'indagine. Con l'emanazione di questo decreto sono abbandonate le metodologie e le tecniche di misurazione fissate dal DPCM 1 Marzo 1991 e rimaste transitoriamente in vigore dopo la pubblicazione del DPCM 14 Novembre 1997.

Infine, il D. Lgs 194 del 19 Agosto 2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", stabilisce un calendario di scadenze (dal 2007 al 2013) entro cui:

- le autorità individuate dalla Regione predispongono le cosiddette mappe acustiche strategiche degli agglomerati urbani;
- le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano le mappe acustiche di assi stradali principali, assi ferroviari principali, aeroporti principali;
- le autorità individuate dalla Regione, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche, elaborano i cosiddetti piani d'azione, atti a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

Per quanto riguarda la descrizione del rumore ambientale, viene introdotto il tempo di riferimento "serale", in aggiunta agli esistenti "diurno" e "notturno". Vengono inoltre definiti nuovi descrittori del rumore, in particolare il L_{den} (livello giorno-sera-notte), quale indicatore sintetico del clima acustico nell'arco delle ventiquattro ore.

2.2

LEGISLAZIONE REGIONALE

La Regione Campania è intervenuta nell'ambito della legislazione regionale in materia di inquinamento acustico approvando le seguenti Deliberazioni:

- DGR n. 2436 del 1 agosto 2003 "Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali", che aggiorna le linee guida adottate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 e costituisce lo strumento tecnico di riferimento per la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica dei territori dei comuni della Campania.
- DGR n. 1537 del 24 aprile 2003 "Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98).

La *Centrale* in oggetto sorgerà sul territorio comunale di Salerno ed occupa una superficie di circa 80.000 metri quadri. Il sito in cui sarà localizzata la *Centrale* si inserisce in una zona ASI (*Area di Sviluppo Industriale*) del Comune di Salerno ubicata a circa 15 km ad est dell'abitato della città di Salerno ed a 1 km ad ovest del comune di Pontecagnano-Faiano.

L'area è ubicata in prossimità della SS18 (Tangenziale di Salerno), ed è delimitata a nord e ad est da via Guglielmo Talamo, a sud dalla ferrovia Napoli - Reggio Calabria e ad ovest da altri capannoni industriali.

La zona si estende su un'area prevalentemente occupata da edifici adibiti ad attività industriali; i ricettori più prossimi alla *Centrale* sono alcune abitazioni sparse, ubicate soprattutto ad est del sito, mentre il nucleo abitato più vicini è ubicato ad est, oltre la SS18, ad una distanza di circa 1 km.

Il clima acustico attuale risulta influenzato, sia nel periodo notturno che nel periodo diurno, dal traffico veicolare della Tangenziale di Salerno oltre che dal rumore prodotto dalle attività produttive presenti.


L'Amministrazione Comunale di Salerno, in applicazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico" e della Deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003 "Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento delle linee guida regionali", si è dotata del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 2000 con atto n. 82.

La Centrale ricade in una zona classificata come "Area prevalentemente industriale" (classe V), in cui valgono i limiti di immissione di 70 dB(A) durante il periodo diurno e 60 dB(A) durante il periodo notturno.

Anche le aree adiacenti al sito sono classificate in classe V; più a nord, oltre via delle Calabrie, si individuano aree che ricadono in classe IV (Aree di intensa attività umana, con limiti di 65 dB(A) e 55 dB(A)) e, limitatamente all'area residenziale, in classe III (Aree di tipo misto, con limiti di 60 dB(A) e 50 dB(A)).

La successiva Figura riporta uno stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica nell'intorno del sito della Centrale.

Figura 4.1 Stralcio dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Salerno



Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia che:

- la *Centrale* è attualmente in fase di progettazione esecutiva e non sono pertanto disponibili risultati di misure atti a valutare la compatibilità o meno con il contesto territoriale;
- le analisi condotte durante l'iter autorizzativo dell'impianto hanno dato esiti positivi in termini di compatibilità con il territorio dello stesso;
- durante l'esercizio dell'impianto saranno rispettati tutti i limiti di legge applicabili (anche derivanti dai Piani di Zonizzazione Acustica) e le prescrizioni derivanti dai Decreti autorizzativi.